

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **571/1988** (ECLI:IT:COST:1988:571)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Udienza Pubblica del **22/03/1988**; Decisione del **11/05/1988**

Deposito del **19/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **01/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9155**

Atti decisi:

N. 571

SENTENZA 11-19 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano (n. 2 ricorsi) notificati il 31 agosto 1985, depositati in Cancelleria il 5 settembre 1985 ed iscritti ai nn. 39 e 40 del registro ricorsi 1985, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministro di Grazia e Giustizia: a) decreto del 21 maggio 1985 concernente l'indizione di un "concorso pubblico a complessivi milleduecentotantre posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie"; b) decreto del 21 maggio 1985 concernente l'indizione di un "concorso pubblico a complessivi centosettantaquattro posti di cancelliere nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie";

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Udito l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia Autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato con due distinti ricorsi (nn. 39 e 40 reg. confl. 1985) conflitto di attribuzione in relazione a due decreti del Ministro di Grazia e Giustizia, in data 21 maggio 1985, emanati in attuazione di quanto disposto dalla legge 26 aprile 1985 n. 162, con i quali venivano indetti concorsi per i posti di segretario giudiziario e di cancelliere rispettivamente rimasti scoperti nei distretti delle Corti di appello indicate nei diversi bandi: in particolare, per quello di Trento erano previsti quattordici posti di segretario e otto di cancelliere.

Precisamente, la ricorrente deduce la violazione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite per la tutela dei diversi gruppi linguistici (artt. 2, 3, 89 e 100 dello Statuto regionale; nonché le relative norme di attuazione previste dagli artt. 1, 2, 7 e 20 d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752 e art. 6 d.P.R. 19 ottobre 1977 n. 846): a) per avere il Ministro provveduto al bando senza previa "intesa" con la Provincia e con la Regione, in ordine alla determinazione del contingente di personale bilingue di cui al terzo comma dell'art. 1 d.P.R. n. 752/76 (come sostituito dall'art. 1 d.P.R. 29 aprile 1982 n. 327); b) per non essere stata prevista espressamente la conoscenza della lingua tedesca come requisito per la partecipazione ai concorsi; c) per non essere stata infine prevista nei confronti dei partecipanti ai concorsi suddetti la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca (art. 20 d.P.R. n. 752 del 1976).

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero, in subordine, infondato.

Considerato in diritto

1. - I due ricorsi hanno analogo oggetto e quindi i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente.

2. - Essi non sono fondati.

Quanto alla censura della lamentata emanazione dei bandi di concorso senza previa "intesa" del Ministro di Grazia e Giustizia con la Provincia e con la Regione in ordine alla determinazione del contingente di personale bilingue, secondo il disposto dell'art. 1 d.P.R. n. 752/76 (come modificato dall'art. 1 d.P.R. n. 327/82), deve rilevarsi come tale determinazione, una volta effettuata, non debba essere ripetuta in relazione a ciascun concorso, potendo essere modificata soltanto per la sopravvenuta necessità di adattare il detto contingente alle esigenze, comparativamente considerate, della Regione e della Provincia.

Nella fattispecie, alla predetta determinazione si era correttamente provveduto da parte

del Commissario del Governo per la Provincia di Trento, di concerto con il Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige e con il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, mediante il decreto 18 maggio 1982 (in B.U. 6 luglio 1982 n. 31), il quale era in vigore al momento del bando dei concorsi in parola. Tale provvedimento si estendeva dunque anche agli stessi concorsi, tanto più che trattavasi di posti non di nuova istituzione, bensì già previsti dalla pianta organica e rimasti scoperti (e pertanto già considerati nella ricordata determinazione del contingente).

La doglianza della Provincia è pertanto priva di giuridico fondamento.

3. - Anche l'altra censura, relativa alla violazione del principio del bilinguismo, non può trovare accoglimento.

La citata legge n. 162 del 1985 prevedeva (artt. 2 e 3) che i candidati ai concorsi per cancelliere e segretario giudiziario dovessero essere o già assunti nell'Amministrazione pubblica ovvero comunque dichiarati idonei in precedenti concorsi: ne discende, in tutta evidenza, che il requisito del bilinguismo per i candidati dei concorsi in questione era già stato in precedenza accertato, sicché deve ritenersi che legittimamente non sia stata richiesta la reiterazione, chiaramente inutile, di una prova il cui esito era stato positivo.

In ordine all'ultima censura, relativa alla facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca, va rilevato che non ne era necessaria un'esplicita previsione, trattandosi di una regola ormai incontrovertibilmente osservata e quindi da ritenere implicitamente contenuta sia nella legge sia nei bandi impugnati; conseguentemente i candidati ben potevano sostenere le prove di esame nella lingua prescelta, e peraltro non è stato neppure dedotto che in concreto l'esercizio di tale facoltà sia stato comunque impedito o limitato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara che spettava allo Stato bandire i concorsi indetti dal Ministero di Grazia e Giustizia con i decreti indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.